

C11831 - WISE SGR-ALCEDO SGR/KIIAN

Provvedimento n. 24092

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, 287;

VISTA la comunicazione delle società Wise S.g.r e Alcedo S.g.r , pervenuta in data 9 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Wise S.g.r S.p.A. (di seguito, Wise) è una società di diritto italiano che rappresenta e gestisce un fondo comune di investimento chiuso mobiliare.

Nel 2011 Wise ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa [474-1.000 million]¹ di euro, prevalentemente in Italia.

Alcedo S.g.r S.p.A. (di seguito, Alcedo) è una società di diritto italiano autorizzata dalla Banca d'Italia all'esercizio del servizio di gestione collettiva di risparmio e gestione di fondi chiusi di investimento mobiliare riservati ad investitori qualificati. Il capitale di Alcedo è interamente detenuto dalla società MGP S.r.l., a sua volta controllata dalla società MGM S.r.l. (di seguito, MGM), riconducibile a due persone fisiche e avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società ed enti. Alcedo controlla Pixarprinting S.r.l., attiva nella fornitura di servizi di stampa *on line*, digitale ed *off set*, rivolta principalmente agli operatori professionali del settore. Nel 2011 MGM ha realizzato un fatturato inferiore a 1 milione di euro, interamente in Italia.

Kiian S.p.A. (di seguito, Kiian o Target) è una società di diritto italiano che opera, direttamente e attraverso le proprie controllate estere, nel settore della produzione e commercializzazione di inchiostri per la stampa. Il capitale di Kiian è interamente detenuto dalla società Sofipa SGR S.p.A. (di seguito, Sofipa), operante nel settore della gestione di fondi mobiliari chiusi, a sua volta controllata dal gruppo bancario Unicredit.

Nel 2011 il fatturato realizzato a livello mondiale da Kiian è stato di circa [10-47] milioni di euro, di cui circa [10-15] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede l'acquisizione, da parte Wise e di Alcedo, attraverso una società veicolo di nuova costituzione (Newco), del controllo congiunto di Kiian. Wise e Alcedo, in particolare, acquisiranno ciascuna il 48% circa del capitale della Newco il cui capitale residuo, pari al 4% circa, sarà detenuto da tre persone fisiche, che costituiscono il *management* della Newco.

Il CdA di Newco sarà composto da sei membri, due designati da Wise, due da Alcedo e due dal *management*.

In tale contesto, ai fini del controllo congiunto della acquisenda società, l'approvazione delle delibere del CdA inerenti materie di rilevanza strategica dovrà avvenire con voto favorevole di almeno uno dei membri nominati rispettivamente da Wise e Alcedo, mentre nessun diritto di veto verrà invece attribuito ai rappresentanti del *management*.

L'operazione prevede una clausola di non concorrenza secondo cui ciascuno dei *manager* si impegna, per tutto il periodo in cui ricoprirà la carica di amministratore e/o avrà la qualifica di dipendente della Newco, nonché per i tre anni successivi, a non svolgere direttamente o indirettamente, attività eguali o similari o connesse con quelle conferite alla società oggetto di acquisizione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, comportando l'acquisizione del controllo congiunto di Kiian da parte di Wise e Alcedo tramite una società veicolo, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata in quanto direttamente connesso alla realizzazione della concentrazione in esame e ad essa necessario per

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

la gestione dell'impresa controllata congiuntamente da Wise e Alcedo, a condizione che abbia durata limitata, non eccedente la durata dell'impresa comune, e che sia limitata alla zona in cui le imprese Wise e Alcedo affrivano i loro prodotti o servizi².

IV VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato del prodotto, ai fini della valutazione dell'operazione in esame, è quello della produzione e vendita di inchiostri per la stampa³, in cui è attiva l'impresa acquisita. All'interno di tale mercato si possono individuare due segmenti: quello degli inchiostri per la stampa serigrafica (contraddistinta dal metodo di stampa tradizionale) e quello degli inchiostri per la stampa digitale (che si caratterizza per il controllo del processo di stampa mediante computer). Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato, esso appare assumere una dimensione mondiale, tenuto conto della modesta incidenza dei costi di trasporto⁴.

In ogni caso, si ritiene che, sotto il profilo geografico, un'esatta definizione del mercato interessato possa essere lasciata aperta dal momento che, indipendentemente da ogni definizione adottata, la valutazione concorrenziale dell'operazione in esame non muterebbe. Al riguardo, è sufficiente rilevare che la quota di mercato della società acquisita ha dimensioni modeste (cfr. Tabella) e che a seguito dell'operazione comunicata non si verificherà alcuna sovrapposizione orizzontale, non essendo presenti su tale mercato né Wise né Alcedo.

Tabella 1

2011	<i>Newco (mondiale)</i>	<i>Newco (Italia)</i>
Inchiostri stampa serigrafica	[1-5%]	[30-35%]
Inchiostri per stampa digitale	<1%	<1%

Fonte: Wise/Alcedo

Analoghe considerazioni valgono con riguardo ad eventuali relazioni fra l'impresa acquisita e Pixarprinting S.r.l., società controllata da Alcedo e attiva nella fornitura di servizi di stampa digitale, tenuto conto che fra le due imprese, come comunicato dalle Parti, non sussisterà alcun rapporto commerciale. In ogni caso, indipendentemente da tale circostanza, l'entità delle quote di mercato attualmente detenute dalle parti nel segmento della stampa digitale non appaiono problematiche sotto il profilo concorrenziale e, comunque, vi operano numerosi concorrenti, quali HP, Dupont, Epsoncor e Fujifilm, con quote equivalenti o anche superiori a quella delle parti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza pattuita è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la durata e la portata geografica indicate;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² [Cfr., in proposito, i paragrafi 36-38 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]

³ [Il mercato in questione è stato valutato dall'Autorità nei casi C7225 - Sofipa Equità Fund/Kiian, del 25 agosto 2005 e C8610 - Kiian/Kfg Italiana, del 12 luglio 2007.]

⁴ [Cfr., in proposito, i casi citati sub nota 2.]